

CIRCOLARE 24/2021 – DAL 1° GENNAIO 2022 CAMBIANO I LIMITI PER L'USO DEL DENARO CONTANTE

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia per l'utilizzo del contante, prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi dalle banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, **passa dall'attuale limite di euro 1.999,99 al nuovo di euro 999,99.**

Individuate le operazioni soggette a denuncia, di cui all'art. 49, il soggetto obbligato, entro 30 giorni da quando ha preso cognizione di tali movimenti, dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, da inviare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

La disciplina sulle limitazioni all'uso del contante

L'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disciplina il **divieto di trasferimento di denaro in contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, specificando siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alle soglie fissate dalla normativa vigente.**

Secondo quanto previsto dalla normativa, **è fatto divieto di utilizzare pagamenti artificialmente frazionati, di valore unitario inferiore alla soglia, per trasferire importi superiori al predetto limite.**

Il frazionamento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In virtù di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 231/2007, sono vietate:

- l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Nel caso in cui i soggetti obbligati dovessero riscontrare un'infrazione all'uso del contante, **dovranno provvedere a comunicarla tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze.**

I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione

sono i seguenti:

- intermediari bancari e finanziari;
- altri operatori finanziari;
- professionisti;
- altri operatori non finanziari;
- prestatori di servizi di gioco.

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

Una volta individuate le operazioni soggette a denuncia, di cui all'art. 49, il soggetto obbligato dovrà predisporre, entro 30 giorni da quando ha preso cognizione di tali movimenti, la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, da inviare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si ricorda che le sanzioni previste per questo tipo di infrazione sono decisamente ELEVATE e pertanto si raccomanda attenzione.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro